



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Tecnico
VITTORIO EMANUELE II

24100 BERGAMO (BG) - VIA F. LUSSANA 2 - C.F. 80027810169 - C.M. BGTD030002

Prot. n° 5955

BERGAMO, 27/08/2008

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra

Il Dirigente Scolastico prof. Pietro Fusco

(C.F. 80027810169)

e la Prof.ssa CASTRONUOVO SONIA ELEONORA

(C.F. CSTSLN74R42D513E)

Premesso che, con provvedimento in data 27/08/2008 unito alla presente, la Prof.ssa CASTRONUOVO SONIA ELEONORA, nata a VALSINNI (MT), il 02/10/1974 e residente a SENISE VIA BELFI N. 11, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del Prof. per la classe di concorso A048 (matematica applicata), per n° 8 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 27/08/2008 e cessazione al 27/08/2008 presso VITTORIO EMANUELE II dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 27/08/2008.

SESSIONE D'ESAME PER ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO PER DEBITI

Le prestazioni proprie del profilo professionale di Doc. laureato secondo grado consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a Euro 20.197,18 come stipendio annuo lordo secondo la tabella B allegata al C.C.N.L. del 7 dicembre 2005 oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 8/18.

La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

Riguardo la certificazione di idoneità all'impiego si rinvia al primo contratto stipulato nel corrente anno scolastico. Si rammenta che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali relativi agli altri contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o di supplenza breve e saltuaria di cui all'art. 40 comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, già stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni dell'interessato relative alle situazioni di incompatibilità. Tale allegato costituisce parte integrante del presente contratto.